



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Illustri Signori Magistrati:

dott. Franco De Stefano - Presidente

dott.ssa Lina Rubino - Consigliere

dott. Marco Rossetti - Consigliere rel.

dott. Cristiano Valle - Consigliere

dott. Stefano Giaime Guizzi - Consigliere

ha pronunciato la seguente

Oggetto: assicurazione della r.c. - spese di resistenza - onere di espressa domanda - sussistenza.

ORDINANZA

sul ricorso n. 32096/20 proposto da:

-) **Guerino**, domiciliato *ex lege* presso all'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato Giannicola Scarciolla;

- *ricorrente* -

contro

-) **Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa a r.l.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ex lege* all'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato

- *controricorrente* -

nonché

-) **Angela**;

- *intimata* -

avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila 22 aprile 2020 n. 608; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 gennaio 2024 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti.

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2006 Angela patì lesioni personali scivolando sul pavimento del luogo di lavoro, reso sdruciolevole da un liquido oleoso.

Nel 2008 Angela convenne dinanzi al Tribunale di Teramo Guerino assumendo che quel liquido fosse stato incautamente disperso dai dipendenti del convenuto, durante lavori di manutenzione all'impianto di condizionamento dell'aria.





Guerino si costituì e chiamò in causa il proprio assicuratore della r.c. Il Duomo Assicurazioni s.p.a. (in seguito, "Cattolica soc. coop. di Assicurazioni; d'ora innanzi, "la Cattolica").

2. Con sentenza 26.3.2015 n. 486 il Tribunale rigettò la domanda e compensò le spese.

La sentenza fu appellata da Guerino in via principale e da Angela in via incidentale.

3. Con sentenza 22.4.2020 n. 608 la Corte d'appello de L'Aquila:

-) rigettò l'appello incidentale di Angela
-) condannò Angela alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio in favore di Guerino
-) ritenne "nuova" ex art. 345 c.p.c. la domanda di Guerino di condanna della Cattolica alla rifusione delle spese di resistenza, ex art. 1917, terzo comma, c.c.;
-) condannò Guerino alla rifusione delle spese dell'appello nei confronti della Cattolica.

4. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da Guerino con ricorso fondato su due motivi ed illustrato da memoria.

La Cattolica ha resistito con controricorso; Angela non si è difesa.

Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 345 c.p.c.. Sostiene di avere chiesto, sin dal primo grado, la condanna della Cattolica alla rifusione delle spese di lite, e che pertanto la domanda formulata col suo secondo motivo d'appello (con cui era stata impugnata la statuizione di compensazione delle spese) non poteva ritenersi "nuova".

1.1. Il motivo è infondato.





L'assicurato che, convenuto in giudizio dal terzo danneggiato, chiami in causa il proprio assicuratore per essere tenuto indenne, vanta nei confronti dell'assicuratore tre distinte ragioni di credito:

a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa; questo credito scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, ex art. 91 c.p.c.;

b) il diritto alla rifusione delle spese di resistenza (cioè quelle sostenute per contrastare l'iniziativa del terzo); questo credito scaturisce dal contratto di assicurazione ed incontra il limite del quarto della somma assicurata, in eccedenza al massimale, ex art. 1917, comma terzo, c.c.;

c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza (cioè quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso); questo credito scaturisce dal contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale, ex art. 1917, comma primo, c.c..

I tre crediti, vertendosi in materia di diritti eterodeterminati, debbono costituire oggetto di altrettante domande, e ben chiare ed univocamente formulate, con specifica indicazione anche della rispettiva *causa petendi*. In particolare, la domanda di condanna alla rifusione delle spese *sub* (a) non comporta la possibilità per il giudice di condannare l'assicuratore anche alle spese *sub* (b).

I due crediti e quindi le due condanne, infatti, come già detto hanno fonti e presupposti diversi.

1.2. Nel caso di specie Guerino nel giudizio di primo grado ha precisato le conclusioni nei confronti della Cattolica chiedendo che l'assicuratore fosse condannato a tenerlo indenne "*da ogni pronuncia e da ogni condanna*", aggiungendo: "*in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio*", senza ulteriori precisazioni.

Questa domanda correttamente è stata interpretata dalla Corte d'appello come una domanda di condanna alla rifusione delle spese di chiamata in causa, ma non delle spese sostenute per resistere alla domanda di Angela (spese di resistenza).





Infatti:

a) la richiesta di essere tenuto indenne *“da ogni pronuncia e da ogni condanna”* non poteva essere riferita alle spese di resistenza ex art. 1917, terzo comma, c.c., perché l’obbligo dell’assicuratore di rifusione delle suddette spese prescinde da una pronuncia di condanna dell’assicurato nei confronti del terzo e scaturisce dal contratto: l’assicurato infatti avrebbe diritto alla rifusione delle spese di resistenza da parte dell’assicuratore anche nel caso di vittoria in giudizio nei confronti del terzo - salvi naturalmente gli effetti della *compensatio lucri cum damno*, se quelle spese gli siano state già versate dal terzo - o di compensazione giudiziale delle spese;

b) la generica domanda dell’assicurato di condanna dell’assicuratore alla rifusione *“di spese, diritti ed onorari di giudizio”*, in mancanza di ulteriori precisazioni, non poteva che riferirsi alle spese di chiamata in causa, non alle spese di resistenza.

2. Col secondo motivo Guerino impugna, per violazione dell’art. 91 c.p.c., il capo di sentenza che l’ha condannato alla rifusione in favore di Cattolica delle spese del giudizio d’appello.

Deduce che le spese sostenute dalla Cattolica dovevano esserle rifuse da Angela che aveva proposto un appello incidentale concluso da una decisione di rigetto; ovvero, in subordine, che le spese dovute alla Cattolica fossero poste a carico dei due appellanti in solido.

2.1. Il motivo è infondato.

La condanna alle spese può avere per presupposto o la soccombenza, o la causalità. Nel caso di specie nel rapporto processuale tra Angela e la Cattolica non ricorreva né l’uno, né l’altro presupposto.

2.2. Tra Angela e la Cattolica non poteva esservi, innanzitutto, soccombenza in senso tecnico, non avendo la prima né crediti, né azioni nei confronti della seconda.





2.3. Nemmeno poteva dirsi che vi fosse causalità tra l'appello incidentale proposto da Angela e la necessità per la Cattolica di costituirsi in giudizio, per due ragioni:

-) sia perché la necessità per la Cattolica di costituirsi in giudizio sorse con l'appello principale proposto da Guerino

-) sia, soprattutto, perché l'appello proposto da Guerino nei confronti della Cattolica aveva ad oggetto una controversia contrattuale (l'obbligo dell'assicuratore di rifusione delle spese di cui all'art. 1917 c.c.), rispetto alla quale Angela era del tutto estranea.

3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.

P.q.m.

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna Guerino alla rifusione in favore di Società Cattolica di Assicurazioni delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 5.700, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;

(-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 10 gennaio 2024.

Il Presidente

(*Franco De Stefano*)

